



Bruxelles, 1.4.2016
SWD(2016) 113 draft

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

**Documento di orientamento sull'attuazione del Capo II "Organizzazioni professionali"
del regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

Sommario

Introduzione	3
Finalità del documento	3
Struttura	4
PARTE I – LINEE GUIDA SULL’ATTUAZIONE DEL CAPO II, SEZIONE II	
RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI	5
1. Finalità del riconoscimento delle organizzazioni professionali	5
2. Ruolo degli attori coinvolti	5
3. Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni professionali	6
3.1. Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori	6
3.1.1. <i>Iniziativa (articolo 14, paragrafo 1, del regolamento OCM)</i>	6
3.1.2. <i>Rispetto delle norme sul funzionamento interno (articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM)</i>	6
3.1.3. <i>Rappresentatività (articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM)</i>	7
3.1.4. <i>Personalità giuridica, stabilimento e sede (articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento OCM)</i>	7
3.1.5. <i>Capacità di perseguire obiettivi (articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento OCM)</i>	8
3.1.6. <i>Rispetto delle norme di concorrenza (articolo 14, paragrafo 1, lettera e), del regolamento OCM)</i> ...	8
3.1.7. <i>Abuso di posizione dominante (articolo 14, paragrafo 1), lettera f), del regolamento OCM)</i>	13
3.1.8. <i>Informazioni relative agli aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento (articolo 14, paragrafo 1, lettera g), del regolamento OCM)</i>	14
3.2. Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali	14
3.2.1. <i>Rispetto delle norme sul funzionamento interno (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM)</i>	15
3.2.2. <i>Rappresentatività (articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM)</i>	15
3.2.3. <i>Partecipazione alla produzione, trasformazione o commercializzazione (articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento OCM)</i>	15
3.2.4. <i>Personalità giuridica, stabilimento e sede (articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento OCM)</i>	15
3.2.5. <i>Capacità di realizzare gli obiettivi (articolo 16, paragrafo 1, lettera e), del regolamento OCM)</i>	15
3.2.6. <i>Interessi dei consumatori (articolo 16, paragrafo 1, lettera f), del regolamento OCM)</i>	15
3.2.7. <i>Buon funzionamento dell’OCM (articolo 16, paragrafo 1, lettera g), del regolamento OCM)</i>	16
3.2.8. <i>Rispetto delle norme di concorrenza (articolo 16, paragrafo 1, lettera h), del regolamento OCM)</i> 16	
4. Procedura	18
Allegato I.I – Sintesi delle informazioni che devono figurare nella domanda di riconoscimento delle organizzazioni di produttori sulla base del formato indicato nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione	20
Allegato I.II – Sintesi delle informazioni che devono figurare nella domanda di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali sulla base del formato indicato nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione	21
PARTE II – ORIENTAMENTI SULL’ATTUAZIONE DEL CAPO II, SEZIONE III -	
ESTENSIONE DELLE NORME	22
1. Finalità dell’estensione delle norme ai non aderenti	22
2. Ruolo degli attori coinvolti	22
3. Condizioni per l’estensione delle norme e sua autorizzazione	23
3.1. Condizioni per l’estensione delle norme adottate in seno alle organizzazioni di produttori	23
3.1.1. <i>Origine della richiesta (articolo 22, paragrafo 1, del regolamento OCM)</i>	23

3.1.2.	<i>Organizzazione consolidata (articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM).....</i>	23
3.1.3.	<i>Rappresentatività (articolo 22, paragrafo 2, del regolamento OCM per le OP del settore della pesca e articolo 22, paragrafo 3, del regolamento OCM per le OP del settore dell'acquacoltura).....</i>	24
3.1.4.	<i>Misure (articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM).....</i>	24
3.1.5.	<i>Rispetto delle norme di concorrenza (articolo 25, paragrafo 2, lettera b), del regolamento OCM)</i>	25
3.1.6.	<i>Libero scambio (articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM).....</i>	29
3.1.7.	<i>Conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE (articolo 25, paragrafo 2, lettera d), del regolamento OCM).....</i>	30
3.1.8.	<i>Durata limitata (articolo 22, paragrafo 4, del regolamento OCM).....</i>	30
3.2.	Condizioni per l'estensione delle norme adottate all'interno delle organizzazioni interprofessionali	30
3.2.1.	<i>Origine della richiesta (articolo 23, paragrafo 1, del regolamento OCM).....</i>	30
3.2.2.	<i>Rappresentatività (articolo 23, paragrafo 1, del regolamento OCM).....</i>	30
3.2.3.	<i>Misure (articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM).....</i>	31
3.2.4.	<i>Danni potenziali ad altri operatori (articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM)...</i>	32
3.2.5.	<i>Rispetto delle norme di concorrenza (articolo 25, paragrafo 2, lettera b), del regolamento OCM)</i>	32
3.2.6.	<i>Libero scambio (articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM).....</i>	34
3.2.7.	<i>Conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE (articolo 25, paragrafo 2, lettera d), del regolamento OCM).....</i>	34
3.2.8.	<i>Durata limitata (articolo 23, paragrafo 2, del regolamento OCM).....</i>	34
4.	Procedura	34
	Allegato II.I – Sintesi delle informazioni che devono figurare nella notifica di un'estensione delle norme adottate da un'organizzazione di produttori sulla base del formato indicato nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione	36
	Allegato II.II – Sintesi delle informazioni che devono figurare nella notifica di un'estensione delle norme adottate da un'organizzazione interprofessionale sulla base del formato indicato nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione	37

Introduzione

Il presente documento di lavoro dei servizi della Commissione illustra le condizioni stabilite dal capo II del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio¹ (il regolamento OCM) per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni professionali e l'estensione delle norme adottate da dette organizzazioni ai non aderenti.

Le norme previste dal capo II del regolamento OCM, descritte nel presente documento, riguardano organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali. La natura e gli obiettivi di queste organizzazioni professionali sono fissati nel regolamento OCM. Le definizioni fornite nel regolamento OCM si applicano anche nel caso di specie. In particolare:

- un operatore è una persona fisica o giuridica, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30), del regolamento relativo alla politica comune della pesca (PCP)²;
- un produttore è un produttore del prodotto interessato, come definito all'articolo 5, lettera c), del regolamento OCM;
- un'organizzazione di produttori (OP) è un'organizzazione di produttori, come definita agli articoli da 6 a 8 e 14 del regolamento OCM;
- un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) è un'associazione di OP, come definita agli articoli 9 e 10 del regolamento OCM;
- un'organizzazione interprofessionale (OI) è un'organizzazione di operatori nel settore della pesca e dell'acquacoltura³, come definita agli articoli da 11 a 13 e 16 del regolamento OCM.

In conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento OCM, le condizioni applicabili alle OP si applicano anche alle AOP, salvo diversa indicazione.

Finalità del documento

Nel quadro della politica comune della pesca e del suo pilastro "mercato", l'OCM, le OP, le AOP e le OI rivestono un ruolo importante nell'assicurare attività di pesca e di acquacoltura sostenibili e nel migliorare la competitività del settore.

Il capo II del regolamento OCM stabilisce norme specifiche riguardo alla costituzione e al funzionamento di queste organizzazioni professionali, ivi inclusi i loro obiettivi e strumenti disponibili. Il regolamento stabilisce le condizioni per il riconoscimento delle OP, AOP e OI (sezione II) e per l'estensione delle norme da esse adottate ai non aderenti (sezione III).

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ Cfr. definizione di cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento OCM.

Il presente documento tratta di alcune questioni emerse nel corso della valutazione della conformità rispetto ai criteri fissati dal regolamento OCM. Scopo del presente documento è agevolare l'applicazione delle norme sul riconoscimento delle organizzazioni professionali e l'estensione delle loro norme ai non aderenti, mantenendo al contempo una concorrenza efficace nei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁴.

Nello specifico, il presente documento illustra la finalità e le condizioni del riconoscimento di queste organizzazioni professionali e l'estensione delle loro norme ai non aderenti. Descrive altresì la procedura che gli attori coinvolti devono seguire per conformarsi al regolamento OCM nonché i rispettivi ruoli. Illustra inoltre in dettaglio come devono essere applicate le norme sulla concorrenza (capo V del regolamento OCM) sia quando si concede il riconoscimento a un'organizzazione professionale sia quando si estende una norma adottata da una simile organizzazione ai non aderenti. Il presente documento intende garantire un'interpretazione comune e uniforme, da parte di tutti gli attori coinvolti, delle norme e delle procedure relative al riconoscimento delle organizzazioni professionali e all'estensione delle loro norme ai non aderenti.

Le linee guida contenute nel presente documento hanno uno scopo puramente informativo e lasciano impregiudicata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione degli articoli 39, 42, 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del capo V del regolamento OCM.

Struttura

Il documento descrive separatamente le condizioni stabilite dal regolamento OCM per il riconoscimento delle organizzazioni professionali e per l'estensione delle norme da esse adottate ai non aderenti. È suddiviso in due parti: la prima si occupa dei criteri applicabili alle OP e alle AOP, la seconda dei criteri applicabili alle OI. Se le OI sono soggette alle stesse condizioni delle OP e AOP, viene fornito un riferimento incrociato.

⁴ Cfr. la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2006, *FNCVB/Commissione*, cause riunite T-217/03 e T-245/03.

PARTE I – LINEE GUIDA SULL’ATTUAZIONE DEL CAPO II, SEZIONE II RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI

Il capo II, sezione II del regolamento OCM stabilisce le condizioni per il riconoscimento delle OP, AOP e OI da parte degli Stati membri. L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione⁵ fornisce dettagli specifici sul processo di riconoscimento, come i termini, le procedure da seguire e le informazioni da fornire nella domanda di riconoscimento.

Questa parte illustra la finalità del riconoscimento e il ruolo degli attori coinvolti. Descrive inoltre come la domanda di riconoscimento deve essere valutata in base alle condizioni di cui agli articoli 14, 16 e 17 del regolamento OCM.

1. Finalità del riconoscimento delle organizzazioni professionali

Il riconoscimento in qualità di OP, AOP e OI consente a un gruppo di produttori o di operatori di impegnarsi a perseguire gli obiettivi della PCP e dell’OCM. Il riconoscimento fissa obiettivi specifici per queste organizzazioni professionali e impone loro di contribuire all’attuazione quotidiana della PCP e dell’OCM.

La definizione di criteri specifici per il riconoscimento delle OP, AOP e OI è volta a garantire che tali organizzazioni siano competitive e sostenibili, e quindi capaci di raggiungere i loro obiettivi.

Per sostenere il ruolo di queste organizzazioni professionali, l’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)⁶ prevede la possibilità di stanziare fondi pubblici per la loro costituzione. Una volta riconosciuta una OP (o una AOP), lo Stato membro interessato, conformemente all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP, è tenuto a sostenere finanziariamente la preparazione e l’attuazione del suo piano di produzione e di commercializzazione. Questo è lo strumento principale attraverso il quale una OP attua misure che contribuiscono agli obiettivi della PCP e dell’OCM.

2. Ruolo degli attori coinvolti

La procedura di riconoscimento delle OP, AOP e OI è espletata a livello nazionale.

Il processo di riconoscimento viene avviato dagli aderenti all’organizzazione: i produttori (nel caso di una OP), le organizzazioni di produttori (nel caso di una AOP) o gli operatori (nel caso di una OI). L’OP, l’AOP o l’OI che chiede il riconoscimento presenta una domanda formale all’autorità nazionale competente, attenendosi al formato descritto nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione. L’OP, l’AOP o l’OI deve dimostrare di soddisfare le condizioni di cui agli articoli 14, 16 e 17 del regolamento OCM.

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, all’estensione delle norme delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e alla pubblicazione dei prezzi limite come previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 43).

⁶ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Lo Stato membro che riceve la domanda di riconoscimento è tenuto a valutare se essa soddisfa o no le condizioni di cui agli articoli 14, 16 e 17 del regolamento OCM. Per le OP, AOP e OI transnazionali, i controlli devono essere effettuati dallo Stato membro al quale è stato chiesto il riconoscimento, in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

Benché per il riconoscimento di queste organizzazioni siano state stabilite condizioni comuni a livello di UE, la procedura di riconoscimento avviene a livello nazionale. Tuttavia gli Stati membri hanno l'obbligo di informare la Commissione in merito ad ogni concessione o revoca del riconoscimento. Tali informazioni devono essere rese pubbliche dalla Commissione. L'articolo 20 del regolamento OCM conferisce alla Commissione la facoltà di svolgere controlli per verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento. Se da tali controlli emerge che le condizioni per il riconoscimento non sono soddisfatte, la Commissione, se del caso, può chiedere allo Stato membro di procedere alla revoca del riconoscimento.

3. Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni professionali

Gli articoli 14, 16 e 17 del regolamento OCM stabiliscono le condizioni che un'organizzazione professionale deve soddisfare per essere riconosciuta come OP, AOP od OI. Queste condizioni sono descritte nel prosieguo, in sezioni distinte per le OP/AOP e le OI. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento OCM, le condizioni che si applicano alle OP si applicano anche alle AOP (se non diversamente indicato).

3.1. Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori

3.1.1. Iniziativa (articolo 14, paragrafo 1, del regolamento OCM)

L'OP deve essere istituita su iniziativa dei produttori. Ciò significa che l'adesione al gruppo deve essere volontaria e che gli aderenti devono essere liberi di lasciare l'OP.

Verifica di questa condizione:

La domanda di riconoscimento deve includere informazioni su come è stata istituita l'OP e su come è stata presa la decisione di chiedere il riconoscimento (allegato I, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.1.2. Rispetto delle norme sul funzionamento interno (articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM)

L'OP che chiede il riconoscimento deve rispettare i seguenti principi di funzionamento interno di cui all'articolo 17 del regolamento OCM e le norme adottate per la loro applicazione:

- Rispetto, da parte degli aderenti, delle norme adottate dall'organizzazione (in materia di sfruttamento, produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca) (articolo 17, lettera a), del regolamento OCM);
- Assenza di discriminazioni tra gli aderenti (ad es. con riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento) (articolo 17, lettera b), del regolamento OCM);
- Imposizione di un contributo finanziario agli aderenti per il finanziamento dell'organizzazione (articolo 17, lettera c), del regolamento OCM);

- Funzionamento democratico che consenta agli aderenti di controllare l'organizzazione e le sue decisioni (articolo 17, lettera d), del regolamento OCM);
- Applicazione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento interno (articolo 17, lettera e), del regolamento OCM);
- Definizione di regole relative all'ammissione di nuovi aderenti e all'esclusione degli aderenti (articolo 17, lettera f) del regolamento OCM);
- Definizione delle regole contabili e di bilancio necessarie per la gestione dell'organizzazione (articolo 17, lettera g), del regolamento OCM).

Verifica di questa condizione:

La domanda di riconoscimento deve includere informazioni sul funzionamento interno dell'organizzazione e specificare come l'organizzazione intende garantire che gli aderenti rispettino eventuali principi non stabiliti dall'atto costitutivo (allegato I, lettere a), b) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.1.3. Rappresentatività (articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM)

L'OP che chiede il riconoscimento deve svolgere un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso (ad es. numero di aderenti, volume di produzione commercializzabile).

Né il regolamento OCM né i suoi atti di esecuzione stabiliscono livelli minimi di rappresentatività. La valutazione di tale aspetto, inclusa la decisione di definire criteri specifici, viene quindi lasciata all'autorità nazionale competente in base alla situazione dello Stato membro e tenendo conto delle specificità del settore (ad es. pesca artigianale, cfr. articolo 6, paragrafo 2, del regolamento OCM).

Verifica di questa condizione:

La domanda di riconoscimento deve includere informazioni sulla rappresentatività dell'OP. Le informazioni devono includere dettagli sulle attività, sul settore di attività e sui prodotti dell'OP. È possibile che occorra adeguare il formato e il tipo di informazioni presentate a (eventuali) requisiti specifici definiti dallo Stato membro interessato (allegato I, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.1.4. Personalità giuridica, stabilimento e sede (articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento OCM)

L'OP che chiede il riconoscimento deve essere dotata di personalità giuridica a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato, essere stabilita e avere la propria sede statutaria nel territorio di tale Stato. Questo requisito fa sì che l'OP goda di diritti e sia soggetta ad obblighi ad essa specifici, senza essere vincolata a quelli dei suoi aderenti.

Verifica di questa condizione:

La domanda di riconoscimento deve includere la prova dell'acquisizione della personalità giuridica (lo statuto dell'OP, accompagnato da documenti che attestino l'autorizzazione amministrativa o la registrazione o la certificazione da parte di un'autorità competente, o da qualsiasi altro documento analogo riconosciuto dallo Stato membro), nonché informazioni sullo stabilimento e la sede dell'OP. La domanda deve inoltre indicare i nomi delle persone che possono agire per conto

dell'organizzazione (allegato I, lettere a), c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.1.5. Capacità di perseguire obiettivi (articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento OCM)

L'OP che chiede il riconoscimento deve essere in grado di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7 del regolamento OCM (OP) o all'articolo 10 del medesimo regolamento (AOP). Questa condizione è legata al ruolo chiave che le organizzazioni professionali riconosciute nell'ambito dell'OCM rivestono nella realizzazione degli obiettivi della PCP e dell'OCM. Se un'OP non è in grado di perseguire questi obiettivi, il riconoscimento dovrebbe esserle negato.

Verifica di questa condizione:

La domanda di riconoscimento deve includere una spiegazione di come l'OP intende perseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento OCM; in particolare, occorre fornire la prova che l'OP è in grado e possiede la capacità tecnica di perseguire i suoi obiettivi, e descrivere le misure che essa intende adottare e come intende adottarle (allegato I, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.1.6. Rispetto delle norme di concorrenza (articolo 14, paragrafo 1, lettera e), del regolamento OCM)

L'OP che chiede il riconoscimento deve osservare le norme di concorrenza di cui al capo V del regolamento OCM. L'articolo 40 del regolamento OCM stabilisce il principio generale secondo il quale le regole di concorrenza dell'UE si applicano agli accordi, alle decisioni e alle pratiche relativi alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Conformità

Quando si esamina una domanda di riconoscimento di un'OP si dovrebbe prestare attenzione agli accordi, alle decisioni e alle prassi consolidate dell'organizzazione ed effettuare una valutazione in base all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del TFUE, i quali elencano, a titolo d'esempio, le situazioni ritenute incompatibili con il mercato interno:

Articolo 101, paragrafo 1, del TFUE	Articolo 102 TFUE
Gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate consistenti in particolare nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;	Lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante che può in particolare consistere: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.	d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
---	---

Se gli accordi, le decisioni e le pratiche dell'OP non violano l'articolo 101, paragrafo 1, e l'articolo 102 del TFUE, essi vengono considerati compatibili con il mercato interno perché non precludono, né limitano o falsano la concorrenza. Gli accordi, le decisioni e le pratiche non rientrano nell'articolo 101, paragrafo 1, e nell'articolo 102 del TFUE se non incidono sugli scambi tra gli Stati membri. Di conseguenza, essi non violano le norme di concorrenza dell'UE.

Eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza

Alcuni accordi relativi alla costituzione di un'OP, o le norme interne che ne regolano la condotta, potrebbero comportare restrizioni di concorrenza. Lo Stato membro deve esaminare questo aspetto nella fase di riconoscimento. Questo vale, ad esempio, se le norme interne di un'OP riguardanti lo sfruttamento delle risorse di pesca (articolo 17, lettera a), del regolamento OCM) mirano a controllare la produzione. Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, tale pratica è normalmente vietata. Tuttavia, poiché queste norme sono necessarie per conseguire gli obiettivi della PCP e dell'OCM (e quindi quelli dell'articolo 39 TFUE), tale pratica potrebbe beneficiare, a determinate condizioni, di una deroga all'applicazione delle norme di concorrenza. Questa deroga è applicabile solo alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. Non è possibile applicare alcuna deroga al divieto di abuso di posizione dominante di cui all'articolo 102 del TFUE.

I trattati e il diritto derivato prevedono due eccezioni all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE:

1. **Articolo 41 del regolamento OCM:** se gli accordi, le decisioni o le pratiche di un'OP rientrano in una qualsiasi delle situazioni di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, la loro legalità potrebbe essere accertata mediante un'eccezione all'applicazione delle norme di concorrenza in base all'articolo 41 del regolamento OCM.

L'articolo 41 stabilisce le condizioni specifiche in virtù delle quali gli accordi, le decisioni e le pratiche di un'OP possono beneficiare della summenzionata eccezione all'applicazione delle norme di concorrenza. Gli accordi, le decisioni e le pratiche in questione devono:

- a) risultare necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
- b) non prevedere l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
- c) non determinare alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
- d) non escludere la concorrenza; e
- e) non eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

Le pratiche che, ad esempio, fissano i prezzi, escludono la concorrenza o che sono dirette a compartimentare i mercati non sono accettabili in nessuna circostanza.

Le condizioni stabilite dall'articolo 41 del regolamento OCM sono cumulative. Ciò significa che devono essere tutte soddisfatte. La verifica del rispetto delle singole condizioni è illustrata di seguito (dal paragrafo 3.1.6.1 al paragrafo 3.1.6.5).

2. **Articolo 101, paragrafo 3, del TFUE:** un'eccezione generale all'applicazione delle norme di concorrenza è prevista anche dall'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE⁷. Tuttavia, a differenza dell'articolo 41 del regolamento OCM, questa eccezione è di natura generale e non tiene conto delle specificità della PCP.

3.1.6.1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE (articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM)

Secondo costante giurisprudenza, qualsiasi eccezione all'applicazione delle norme generali in materia di concorrenza ai sensi dell'articolo 41 del regolamento OCM va interpretata restrittivamente⁸ e deve essere limitata ai casi in cui gli accordi, le decisioni o le pratiche favoriscano il conseguimento di tutti gli obiettivi di cui all'articolo 39 del TFUE⁹. In caso di conflitti tra i diversi obiettivi dell'articolo 39 TFUE, o qualora non tutti questi obiettivi possano essere pienamente conseguiti nello stesso momento, dovrebbe essere quantomeno possibile conciliarli e garantire che il perseguimento di un obiettivo non vada a detrimento di un altro obiettivo¹⁰.

I tribunali europei hanno altresì confermato che una delle opzioni affinché gli accordi, le decisioni e le pratiche siano esclusi dall'applicazione delle norme di concorrenza è che risultino **necessari** per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE¹¹. Questo principio si riflette anche nell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM. Pertanto, tutti e cinque gli obiettivi dell'articolo 39 TFUE devono essere considerati e analizzati separatamente. L'accordo, la decisione o la pratica in questione devono essere valutati rispetto a ciascun obiettivo.

La valutazione deve portare alla conclusione che gli accordi, le decisioni e le pratiche dell'OP sono necessari per:

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera.

⁷ Per informazioni più dettagliate sull'eccezione a titolo dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, si rimanda alla comunicazione della Commissione – Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato (2004/C 101/08)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427%2807%29&from=IT>.

⁸ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 1995, *Oude Luttikhuis*, C-399/93, ECLI:EU:C:1995:434, pag. 23 e seguenti.

⁹ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 1975, *Frubo/Commissione*, 71/74, ECLI:EU:C:1975:61, pagg. 22-27.

¹⁰ Cfr. la sentenza del Tribunale del 14 maggio 1997, cause riunite T-70/92 e T-71/92, ECLI:EU:T:1997:69, pag. 153.

¹¹ Cfr. la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2006, *FNCVB/Commissione*, cause riunite T-217/03 e T-245/03, ECLI:EU:T:2006:391, pag. 199. Il concetto di necessità è stato introdotto per la prima volta dal regolamento (CEE) n. 26 del Consiglio relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 30 del 20.4.1962, pag. 993).

Alla luce della PCP, gli accordi, le decisioni e le pratiche devono essere necessari per garantire la sostenibilità ambientale e socioeconomica delle attività di pesca e di acquacoltura (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento PCP¹²).

Articolo 39, paragrafo 1, lettera b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura.

In base alla PCP, gli accordi, le decisioni e le pratiche devono essere necessari per “assicurare un tenore di vita equo alla comunità della pesca (o dell'acquacoltura), grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nella pesca (o nell'acquacoltura)”.

Articolo 39, paragrafo 1, lettera c) stabilizzare i mercati.

Articolo 39, paragrafo 1, lettera d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

Tenuto conto delle specificità della PCP, gli accordi, le decisioni e le pratiche devono essere necessari per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse al fine di assicurare la disponibilità dell'approvvigionamento alimentare nel lungo termine (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento PCP).

Articolo 39, paragrafo 1, lettera e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Verifica di questa condizione:

La domanda di riconoscimento deve riportare informazioni sugli accordi, le decisioni e le pratiche dell'OP che chiede il riconoscimento. La domanda di riconoscimento deve inoltre spiegare il motivo per cui tali accordi, decisioni e pratiche sono necessari per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. La spiegazione deve indicare che in assenza di tali norme sarebbe impossibile conseguire questi obiettivi. L'analisi deve esaminare ciascun obiettivo dell'articolo 39 TFUE individualmente (allegato I, lettere b) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.1.6.2. Gli accordi, le decisioni e le pratiche non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato (articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM)

Il divieto di fissare i prezzi o di concordare l'applicazione di prezzi identici è una delle norme di concorrenza stabilite dall'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE che si applica senza eccezioni. In nessun caso un'OP può adottare una norma che porterebbe all'applicazione di prezzi identici da parte dei suoi aderenti.

Verifica di questa condizione:

Le informazioni sugli accordi, le decisioni e le pratiche dell'OP devono indicare che nessuno di essi porta alla fissazione di prezzi (allegato I, lettere b) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

¹² Regolamento (UE) n. 1380/2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22); cfr. la nota 4 per il riferimento bibliografico completo.

3.1.6.3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione (articolo 41, paragrafo 1, lettera c), del regolamento OCM)

La compartimentazione dei mercati si riferisce a pratiche volte a restringere, direttamente o indirettamente, il territorio di vendita, o il gruppo/il tipo di clienti ai quali si è autorizzati a vendere. I produttori devono essere lasciati liberi di decidere dove e a chi vendere i loro prodotti.

Verifica di questa condizione:

Le informazioni sugli accordi, le decisioni e le pratiche dell'OP devono indicare che la libertà di vendita dei produttori non è limitata, sia in termini di mercato geografico che di gruppo/tipo di potenziali acquirenti (allegato I, lettere b) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione). Per indicazioni sulla definizione del mercato rilevante si rimanda al riquadro del paragrafo 3.1.6.5.

3.1.6.4. Gli accordi, le decisioni e le pratiche non escludono la concorrenza (OP) (articolo 41, paragrafo 1, lettera d), del regolamento OCM)

Questa condizione mira a garantire che gli accordi, le decisioni e le pratiche dell'OP non vadano al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi della PCP e dell'OCM e non abbiano effetti negativi sulla concorrenza e quindi sul funzionamento del mercato interno. Questa condizione tutela la concorrenza tra i produttori e i processi concorrenziali.

3.1.6.5. Gli accordi, le decisioni e le pratiche non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione (articolo 41, paragrafo 1, lettera e), del regolamento OCM)

Questa condizione è complementare a quella precedente, ma focalizza l'attenzione sui prodotti specifici dell'OP.

Queste due condizioni devono essere valutate in termini di concorrenza effettiva o potenziale¹³. L'analisi deve quindi verificare se esistono barriere/limitazioni effettive e potenziali al prodotto o al mercato geografico. La verifica del rispetto di queste condizioni deve essere eseguita caso per caso, considerando gli aspetti specifici del prodotto e del mercato geografico rilevanti.

Verifica delle condizioni 3.1.6.4 e 3.1.6.5:

La domanda di riconoscimento deve fornire informazioni sugli accordi, le decisioni e le pratiche dell'OP che chiede il riconoscimento, nonché i dettagli relativi alle sue attività. Le informazioni devono permettere di valutare il rispetto delle condizioni 3.1.6.4 e 3.1.6.5. Il mercato rilevante deve essere stabilito sulla base di due aspetti: i) il **mercato del prodotto** rilevante e ii) il **mercato geografico** rilevante.

¹³ Il concetto di concorrenza potenziale si riferisce a imprese non ancora in concorrenza tra loro nel mercato rilevante. Per indicazioni su come valutare la concorrenza potenziale, si rimanda alla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (97/C 372 /03).

i) Per quanto riguarda il mercato del prodotto rilevante, le informazioni devono indicare la sostituibilità con altri prodotti. L'identificazione di questi prodotti dovrebbe avvenire sulla base, ad esempio, di caratteristiche simili, del prezzo, dell'utilizzo o della percezione dei consumatori.

ii) Per quanto riguarda il mercato geografico rilevante, la valutazione deve identificare il territorio nel quale le condizioni di concorrenza sono omogenee. A tal fine, occorre valutare gli aspetti seguenti:

- Le forniture e gli acquisti possono essere diretti verso altre zone senza limitazione o senza incorrere in oneri particolarmente gravosi?

- La domanda è limitata ai prodotti locali oppure copre prodotti di un determinato Stato membro o anche prodotti importati? I dati sulle importazioni dei prodotti da paesi extra UE e da altri paesi dell'UE e le informazioni sulle vendite all'interno dello Stato membro interessato sono utili indicatori.

In base a questi aspetti, la valutazione dovrebbe indicare che gli accordi, le decisioni e le pratiche non escludono la concorrenza e non incidono su una parte sostanziale di un dato mercato. Per verificare il rispetto della condizione 3.1.6.5, si dovrebbe tenere conto soltanto del mercato geografico perché vengono considerati soltanto i prodotti specifici prodotti dall'OP in questione (e non tutti i prodotti sostituibili come per la condizione 3.1.6.4) (allegato I, lettere b), d) ed e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

Indicazioni sulla valutazione di questi aspetti figurano nella comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (97/C 372 /03) e nella comunicazione della Commissione relativa alle linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato (2004/C 101/08)¹⁴.

3.1.7. Abuso di posizione dominante (articolo 14, paragrafo 1), lettera f), del regolamento OCM)

L'OP che chiede il riconoscimento non deve abusare della propria posizione dominante in un determinato mercato.

Non è di per sé illegale che un'impresa sia in posizione dominante. Un'impresa dominante ha il diritto di competere sulla base dei propri meriti come qualsiasi altra impresa. Essa ha tuttavia la responsabilità speciale di non permettere che il suo comportamento falsi la concorrenza, evitando comportamenti quali ad esempio la fissazione di prezzi a un livello suscettibile di generare perdite (comportamento predatorio) o l'applicazione di prezzi eccessivi¹⁵. La verifica del rispetto di queste condizioni deve essere effettuata caso per caso, considerando le specificità del mercato in questione.

Verifica di questa condizione:

La domanda di riconoscimento deve fornire informazioni sugli accordi, le decisioni e le pratiche dell'OP che chiede il riconoscimento nonché i dettagli relativi alle sue attività. Tali informazioni devono permettere di identificare o di escludere la presenza di una posizione dominante in un mercato del prodotto rilevante e in un mercato geografico rilevante definiti (per indicazioni cfr. la precedente condizione), come pure di valutare se l'OP stia abusando della propria posizione dominante.

¹⁴ [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=IT)
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427\(07\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427(07)&from=IT)

¹⁵ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 1983, *Michelin/Commissione*, 322/81, ECLI:EU:C:1983:313. Nelle sentenze dei tribunali dell'UE viene regolarmente ribadito che l'articolo 102 impone alle imprese dominanti obblighi che non incombono alle imprese non dominanti.

Utili indicatori per valutare se un'OP abbia una posizione dominante sono, ad esempio, le quote di mercato o la rappresentatività. L'esperienza indica che, quanto maggiore è la quota di mercato e quanto più lungo il periodo di tempo per il quale è detenuta, tanto più probabile è che essa costituisca un'indicazione preliminare dell'esistenza di una posizione dominante. In generale, la Commissione ritiene che quote di mercato modeste siano generalmente un buon indicatore dell'assenza di un considerevole potere di mercato. In base all'esperienza della Commissione, è improbabile che un'impresa goda di una posizione dominante se la sua quota di mercato è inferiore al 40%. Questa supposizione deve tuttavia essere verificata sulla base della specifica struttura del mercato, poiché possono esservi casi specifici al di sotto di tale soglia in cui i concorrenti non sono in grado di limitare in modo effettivo il comportamento di un'impresa dominante. La Corte di giustizia dell'UE ha altresì indicato che, salvo in circostanze eccezionali, è possibile presumere l'esistenza di una posizione dominante se un'impresa mantiene nel tempo una quota di mercato superiore al 50%¹⁶.

Altri aspetti che possono essere esaminati sono la facilità con cui altre imprese possono accedere al mercato, l'esistenza di un potere contrattuale dell'acquirente, le dimensioni e il potere globali del gruppo e le risorse, e la misura in cui esso è presente a vari livelli della catena di approvvigionamento (integrazione verticale).

Le informazioni da indicare nella domanda dovrebbero portare a concludere che l'OP, se dominante, non stia abusando della propria posizione e non stia adottando un comportamento suscettibile di condurre a pratiche anticoncorrenziali (allegato I, lettere b), d) ed e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

Indicazioni in merito alla valutazione di questo aspetto figurano in particolare nella Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti (2009/C 45/02)¹⁷.

3.1.8. Informazioni relative agli aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento (articolo 14, paragrafo 1, lettera g), del regolamento OCM)

L'OP che chiede il riconoscimento è tenuta a fornire informazioni sugli aderenti, sulla governance e sulle fonti di finanziamento. Tali informazioni sono necessarie per consentire all'autorità nazionale competente di valutare la rappresentatività dell'OP e il rispetto, da parte di tale organizzazione, delle norme sul funzionamento interno.

Verifica di questa condizione:

La domanda di riconoscimento deve includere informazioni sugli aderenti, sulla governance e sulle fonti di finanziamento dell'OP (allegato I, lettere a), b) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.2. Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

¹⁶ Cfr. la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 3 luglio 1991, *AKZO Chemie BV/Commissione delle Comunità europee*, C-62/86, ECLI:EU:C:1991:286, pag. 60.

¹⁷ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0224%2801%29&from=IT>

3.2.1. Rispetto delle norme sul funzionamento interno (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM)

Cfr. paragrafo 3.1.2.

3.2.2. Rappresentatività (articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM)

L'organizzazione interprofessionale che chiede il riconoscimento deve rappresentare una parte significativa dell'attività di produzione e di una o entrambe le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura (trasformati o no).

Cfr. il paragrafo 3.1.3 per ulteriori dettagli.

3.2.3. Partecipazione alla produzione, trasformazione o commercializzazione (articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento OCM)

L'organizzazione interprofessionale che chiede il riconoscimento non può svolgere direttamente attività di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura (trasformati o no). Questa condizione implica che l'organizzazione interprofessionale debba svolgere attività diverse da quelle dei suoi aderenti, e che queste non devono riguardare la produzione, la trasformazione o la commercializzazione.

Verifica di questa condizione:

La domanda di riconoscimento deve includere informazioni sulle attività dell'organizzazione interprofessionale e il suo statuto. Lo statuto deve elencare le attività che il gruppo intende svolgere (allegato I, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.2.4. Personalità giuridica, stabilimento e sede (articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento OCM)

Cfr. il paragrafo 3.1.4.

3.2.5. Capacità di realizzare gli obiettivi (articolo 16, paragrafo 1, lettera e), del regolamento OCM)

L'organizzazione interprofessionale che chiede il riconoscimento deve essere in grado di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 12 del regolamento OCM.

Per ulteriori dettagli cfr. il paragrafo 3.1.5.

3.2.6. Interessi dei consumatori (articolo 16, paragrafo 1, lettera f), del regolamento OCM)

L'organizzazione interprofessionale che chiede il riconoscimento deve tenere conto degli interessi dei consumatori.

Questa condizione va letta nel contesto dell'articolo 169 TFUE, in base al quale l'Unione contribuisce a tutelare gli interessi economici dei consumatori e a promuovere il loro diritto all'informazione.

Questo perché la fiducia dei consumatori è ritenuta fondamentale per lo sviluppo del mercato interno dell'UE. Poiché le organizzazioni interprofessionali hanno l'obiettivo di migliorare il coordinamento e le condizioni di messa a disposizione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione, le loro azioni devono tenere conto degli interessi del consumatore dell'UE.

Verifica di questa condizione:

La domanda di riconoscimento deve illustrare come gli interessi dei consumatori verranno considerati nelle attività dell'OI (allegato I, lettere a), b) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.2.7. Buon funzionamento dell'OCM (articolo 16, paragrafo 1, lettera g), del regolamento OCM)

Il riconoscimento di un'OI non deve ostacolare il funzionamento dell'OCM. Pertanto, un'OI può essere riconosciuta soltanto se le sue attività sono in linea con gli obiettivi dell'OCM.

Verifica di questa condizione:

La domanda di riconoscimento deve indicare come l'OI contribuisce a realizzare gli obiettivi dell'OCM. La domanda deve indicare che le attività svolte dall'OI non sono in contrasto con il regolamento OCM (allegato I, lettere a) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.2.8. Rispetto delle norme di concorrenza (articolo 16, paragrafo 1, lettera h), del regolamento OCM)

Per una spiegazione generale sull'applicazione delle norme di concorrenza si rimanda al paragrafo 3.1.6.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche dell'OI possono beneficiare di una deroga all'applicazione delle norme di concorrenza, se:

- a) risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
- b) non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
- c) non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
- d) non applicano agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una situazione di svantaggio competitivo;
- e) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione; e
- f) non introducono limiti alla concorrenza che non siano indispensabili al conseguimento degli obiettivi della PCP.

Queste condizioni sono cumulative. Ciò significa che occorre soddisfarle tutte. Le regole per verificare il rispetto di ciascuna condizione sono illustrate nei paragrafi successivi (da 3.2.8.1 a 3.2.8.6).

3.2.8.1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE (articolo 41, paragrafo 2, lettera a), del regolamento OCM)

Cfr. il paragrafo 3.1.6.1.

3.2.8.2. Gli accordi, le decisioni e le pratiche non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato (articolo 41, paragrafo 2, lettera b), del regolamento OCM)

Cfr. il paragrafo 3.1.6.2.

3.2.8.3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione (articolo 41, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM)

Cfr. il paragrafo 3.1.6.3.

3.2.8.4. Gli accordi, le decisioni e le pratiche non applicano agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una situazione di svantaggio competitivo (articolo 41, paragrafo 2, lettera d), del regolamento OCM)

La costituzione di un'OI non deve comportare discriminazioni anticoncorrenziali.

Questa condizione va letta alla luce della relazione verticale che intercorre tra gli aderenti dell'OI e sancisce il principio in base al quale gli accordi, le decisioni e le pratiche dell'OI non devono applicare condizioni diverse che pongono un qualsiasi partner commerciale in una situazione di svantaggio competitivo, compromettendo in tal modo il buon funzionamento del mercato interno. Ad esempio, le differenze nei prezzi applicati ai partner commerciali devono essere giustificabili sulla base di fatti oggettivi (ad es. differenze nei costi di spedizione) o potrebbero essere ritenute in contrasto con le norme UE in materia di concorrenza.

Verifica di questa condizione:

Le informazioni sulle regole del gruppo devono indicare che esse riguardano esclusivamente gli aspetti interessati e non operano discriminazioni tra i partner commerciali, ponendoli in una situazione di svantaggio competitivo (allegato I, lettere b) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

Indicazioni sulla valutazione di questo aspetto figurano nella comunicazione della Commissione relativa alle linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (2004/C 101/07)¹⁸.

¹⁸ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427%2806%29&from=IT>, si legga in particolare il paragrafo 82.

3.2.8.5. Gli accordi, le decisioni e le pratiche non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione (articolo 41, paragrafo 2, lettera e), del regolamento OCM)

Cfr. il paragrafo 3.1.6.5.

3.2.8.6. Gli accordi, le decisioni e le pratiche non introducono limiti alla concorrenza che non siano indispensabili al conseguimento degli obiettivi della PCP (articolo 41, paragrafo 2, lettera f), del regolamento OCM)

Per analogia si rimanda al paragrafo 3.1.6.4. dove figurano indicazioni su come verificare il rispetto di questa condizione. La verifica viene effettuata ricorrendo alla stessa procedura prevista per le OP, ma l'onere della prova per le OI è maggiore, perché un'OI è tenuta a dimostrare che qualsiasi restrizione della concorrenza introdotta dai suoi accordi, dalle sue decisioni e dalle sue pratiche è indispensabile al conseguimento degli obiettivi della PCP.

Verifica delle condizioni 3.2.8.5 e 3.2.8.6:

Si rimanda alla descrizione riportata ai paragrafi 3.1.6.4 e 3.1.6.5. Le condizioni applicabili alle OP si applicano anche alle OI, anche se in ordine inverso.

4. Procedura

Formato delle domande

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione stabilisce il formato cui l'OP/l'OI che chiede il riconoscimento deve attenersi nella sua domanda allo Stato membro interessato.

Termine di risposta da parte dello Stato membro

Lo Stato membro interessato, dopo aver verificato il rispetto di tutte le condizioni di cui agli articoli 14, 16 e 17 del regolamento OCM, deve informare l'OP/l'OI in questione della sua decisione e, se del caso, motivarla. Ciò dovrà avvenire entro il termine di tre mesi dal ricevimento della domanda (articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

Controlli

Le OP/le OI devono sempre rispettare le condizioni di cui agli articoli 14, 16 e 17 del regolamento OCM. Gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare controlli a intervalli regolari per garantirne il rispetto, anche in seguito al riconoscimento. Nel caso delle OP, questi controlli devono anche verificare l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 28 del regolamento OCM (piani di produzione e commercializzazione). In caso di inadempimento, il riconoscimento può essere revocato. In tal caso lo Stato membro dovrà informare l'OP/l'OI interessata e concederle due mesi per presentare le sue osservazioni (articolo 18 del regolamento OCM e articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

Né il regolamento OCM né i suoi atti di esecuzione stabiliscono un periodo per questi controlli. Spetta allo Stato membro interessato decidere con quale frequenza tali controlli devono essere effettuati,

purché siano eseguiti a intervalli regolari, garantendo in tal modo un monitoraggio efficace del rispetto continuo delle condizioni pertinenti.

La Commissione può anche effettuare controlli per assicurarsi che la procedura di riconoscimento delle OP/OI sia stata seguita correttamente. In caso di mancata conformità, la Commissione richiede, se del caso, la revoca del riconoscimento da parte dello Stato membro interessato (articolo 20 del regolamento OCM).

Allegato I.I – Sintesi delle informazioni che devono figurare nella domanda di riconoscimento delle organizzazioni di produttori sulla base del formato indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione

- a) **Lo statuto dell'organizzazione di produttori.**
- b) **Le norme sul funzionamento interno in conformità ai principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013.**
- c) **I nomi delle persone che possono agire in nome e per conto dell'organizzazione di produttori.**
- d) **La prova che l'organizzazione di produttori rispetta le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013:**
- Prova della natura volontaria dell'adesione e prova (verbale o documento analogo) della decisione democratica di chiedere il riconoscimento.
 - Informazioni sul funzionamento interno che integrano quelle fornite alle lettere a) e b), ove necessario.
 - Prova dell'acquisizione della personalità giuridica.
 - Prova del fatto che il gruppo può realizzare gli obiettivi dell'OP.
 - Prova della conformità alle norme di concorrenza e, nel caso di deroghe all'applicazione di queste norme, prova di quanto segue:
 - necessità della norma per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
 - verifica che la norma non preveda l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
 - verifica che la norma non determini alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
 - analisi che dimostri che la norma non esclude la concorrenza;
 - analisi che dimostri che la norma non elimina la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.
 - Informazioni sugli accordi, le decisioni e le pratiche del gruppo, che integrano le eventuali informazioni fornite alle lettere a) e b).
 - Informazioni relative agli aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento.
- e) **Il dettaglio delle attività svolte dall'organizzazione di produttori, compresi il settore di attività e i prodotti della pesca e dell'acquacoltura per i quali è chiesto il riconoscimento.**
- Informazioni sulla rappresentatività – da adattare alle eventuali esigenze specifiche indicate dallo Stato membro.
 - Informazioni sulle attività (settore, prodotti).

Allegato I.II – Sintesi delle informazioni che devono figurare nella domanda di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali sulla base del formato indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione

- a) Lo statuto dell'organizzazione interprofessionale.**
Incluse le informazioni sulle attività che il gruppo può svolgere.
- b) Le norme sul funzionamento interno in conformità ai principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013.**
- c) I nomi delle persone che possono agire in nome e per conto dell'organizzazione interprofessionale.**
- d) La prova che l'organizzazione interprofessionale rispetta le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013.**
- Informazioni sul funzionamento interno che integrano quelle fornite alle lettere a) e b), ove necessario.
 - Prova dell'acquisizione della personalità giuridica.
 - Prova del fatto che il gruppo può realizzare gli obiettivi dell'OI.
 - Prova del fatto che il gruppo tiene conto degli interessi dei consumatori nell'ambito delle sue attività (oltre alle informazioni fornite alle lettere a) e b), se necessario).
 - Prova del fatto che le attività svolte dal gruppo non sono in conflitto con l'OCM (oltre alle informazioni fornite alla lettera a), se necessario).
 - Conformità alle norme di concorrenza e, nel caso di deroghe all'applicazione di queste norme, prova di quanto segue:
 - necessità della norma per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
 - verifica che la norma non preveda l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
 - verifica che la norma non determini alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
 - analisi che dimostri che la norma non esclude la concorrenza;
 - analisi che dimostri che la norma non elimina la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.
- e) Il dettaglio delle attività svolte dall'organizzazione interprofessionale, compresi il settore di attività e i prodotti della pesca e dell'acquacoltura per i quali è chiesto il riconoscimento.**
- Informazioni sulla rappresentatività – da adattare alle eventuali esigenze specifiche indicate dallo Stato membro.
 - Informazioni sulle attività (settore, prodotti).

PARTE II – ORIENTAMENTI SULL’ATTUAZIONE DEL CAPO II, SEZIONE III - ESTENSIONE DELLE NORME

Il capo II, sezione III, del regolamento OCM stabilisce le condizioni, i limiti e la procedura da seguire per l’estensione, da parte degli Stati membri, delle norme approvate da un’OP/un’OI ai non aderenti. Il formato e la procedura per la notifica alla Commissione dell’intenzione di estendere le norme sono specificati all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione.

Questa parte illustra la finalità della sezione III e il ruolo degli attori coinvolti e descrive come andrebbe valutata una richiesta di estensione delle norme ai non aderenti sulla base delle condizioni indicate agli articoli 22, 23 e 25 del regolamento OCM.

1. Finalità dell’estensione delle norme ai non aderenti

L’estensione delle norme approvate da un’OP/un’OI ai non aderenti è uno degli strumenti che consentono di realizzare gli obiettivi della PCP e dell’OCM nella maniera più consona alle esigenze sul campo. Quando decidono di estendere le norme di un’OP/un’OI ai non aderenti, gli Stati membri confermano la validità di tali norme per il conseguimento degli obiettivi della PCP e riconoscono il loro contributo a tale scopo.

Per le OP l’estensione delle norme ai non aderenti è uno degli strumenti che consentono di garantire attività sostenibili stabilizzando la produzione. Queste estensioni mirano a ridurre le fluttuazioni dell’offerta dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ad esempio in termini di quantità e dimensioni, e a offrire la base per una produzione più stabile lungo tutto l’anno.

Nel caso delle OI, l’estensione delle norme ai non aderenti è intesa a migliorare le condizioni per la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura lungo la catena di approvvigionamento.

2. Ruolo degli attori coinvolti

Tre attori sono coinvolti nella procedura finalizzata all’estensione delle norme: l’OP/OI richiedente, lo Stato membro in cui essa risiede ed è rappresentativa, e la Commissione europea.

L’OP/l’OI è l’attore centrale dell’estensione delle norme. Essa approva le norme all’interno della propria struttura, rendendole vincolanti per tutti i suoi aderenti. Se ritiene che una norma approvata sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi della PCP e dell’OCM, essa può chiedere di estendere tale norma a tutti i produttori/gli operatori attivi nella zona in cui è rappresentativa. È compito dell’OP/dell’OI dimostrare che le condizioni di cui agli articoli 22, 23 e 25 del regolamento OCM sono soddisfatte.

Lo Stato membro che riceve una richiesta di estensione delle norme da un’OP/un’OI ha la responsabilità di valutare se l’estensione richiesta delle norme rispetti le condizioni di cui agli articoli 22, 23 e 25 del regolamento OCM. Una volta effettuati tutti i controlli e se la richiesta ottiene una valutazione positiva, lo Stato membro deve notificare alla Commissione la propria intenzione di estendere la norma proposta.

Una volta ricevuta la notifica dallo Stato membro, la Commissione deve prendere una decisione che autorizzi o vieti l'estensione proposta delle norme. A tale scopo, la Commissione verifica il contenuto della notifica dello Stato membro e controlla che l'analisi e le indagini pertinenti siano state effettuate, onde garantire il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 22, 23 e 25 del regolamento OCM. Al momento di autorizzare un'estensione delle norme, la Commissione può effettuare controlli per verificare che essa rispetti le condizioni per l'autorizzazione. Se la norma estesa risulta essere non conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento OCM, la Commissione può revocare l'autorizzazione.

3. Condizioni per l'estensione delle norme e sua autorizzazione

Gli articoli 22, 23 e 25 del regolamento OCM stabiliscono le condizioni che una norma deve soddisfare per poter essere estesa ai non aderenti. Tali condizioni sono illustrate di seguito, in due sezioni distinte, una per le OP/AOP e una per le OI. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento OCM, le condizioni applicabili alle OP si applicano anche alle AOP, se non indicato diversamente.

3.1. Condizioni per l'estensione delle norme adottate in seno alle organizzazioni di produttori

3.1.1. Origine della richiesta (articolo 22, paragrafo 1, del regolamento OCM)

La proposta di estendere una norma deve provenire da un'OP. Pertanto, se uno Stato membro desidera rendere una norma approvata in seno a un'OP vincolante per i non aderenti, senza una richiesta esplicita da parte dell'OP, ciò deve avvenire mediante strumenti diversi dall'estensione delle norme.

Verifica di questa condizione:

La richiesta di estensione della norma da parte dell'OP interessata deve essere inclusa nella notifica della norma da estendere (allegato III, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.1.2. Organizzazione consolidata (articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM)

L'OP che chiede l'estensione delle norme deve essere stata costituita da almeno un anno. Pertanto, nel loro primo anno di esercizio, le OP non possono chiedere l'estensione di una norma approvata dai loro aderenti. Questa condizione è intesa ad assicurare che un'OP sia stata operativa abbastanza a lungo per raccogliere prove sufficienti a sostegno della richiesta di estensione, prima di rendere la norma applicabile ai non aderenti.

Verifica di questa condizione:

Il nome e l'indirizzo postale dell'OP in causa, e la data del riconoscimento, devono figurare nella notifica della norma da estendere (allegato III, lettere a) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.1.3. Rappresentatività (articolo 22, paragrafo 2, del regolamento OCM per le OP del settore della pesca e articolo 22, paragrafo 3, del regolamento OCM per le OP del settore dell’acquacoltura)

Nell’anno precedente la richiesta di estensione, l’OP deve rappresentare almeno:

- **per le OP del settore della pesca:** il 55% della produzione commercializzata del prodotto oggetto della norma, nella zona proposta di applicazione della norma;
- **per le OP del settore dell’acquacoltura:** il 40% della produzione commercializzata del prodotto oggetto della norma, nella zona proposta di applicazione della norma.

Soltanto i criteri di cui all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, possono essere utilizzati per calcolare la rappresentatività.

Verifica di questa condizione:

Tutte le informazioni necessarie per dimostrare la rappresentatività di un’OP devono essere incluse nella notifica della norma da estendere (allegato III, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.1.4. Misure (articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM)

La norma di cui si propone l’estensione deve riguardare una delle misure seguenti, elencate all’articolo 8 del regolamento OCM:

Tutte le OP

- Adeguare la produzione alle esigenze di mercato (articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM).
- Canalizzare l’offerta e la commercializzazione dei loro aderenti (articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM).
- Promuovere i prodotti dei loro aderenti in modo non discriminatorio (articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento OCM).

OP del settore della pesca

- Pianificare e gestire collettivamente le attività di pesca (articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento OCM).
- Evitare e ridurre al minimo le catture indesiderate (articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento OCM).

OP del settore dell’acquacoltura

- Promuovere attività di acquacoltura sostenibili (articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento OCM).
- Raccogliere informazioni sui prodotti commercializzati (articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento OCM).
- Raccogliere informazioni di tipo ambientale (articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento OCM).
- Pianificare la gestione delle attività di acquacoltura dei loro aderenti (articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento OCM).

- Sostenere programmi per operatori professionisti volti a promuovere i prodotti dell’acquacoltura sostenibile (articolo 8, paragrafo 3, lettera e), del regolamento OCM).

Queste misure devono essere esaminate nel contesto degli obiettivi delle OP e delle AOP. Tali obiettivi devono portare al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 7 del regolamento OCM (OP) o all’articolo 10 del regolamento OCM (AOP), e contribuire a realizzare gli obiettivi dell’OCM e della PCP.

Verifica di questa condizione:

La norma, nonché la misura interessata che può essere attuata da un’OP, deve essere inclusa nella notifica della norma da estendere. Occorre anche spiegare il nesso tra la misura e gli obiettivi perseguiti dalle OP (allegato III, lettere c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.1.5. Rispetto delle norme di concorrenza (articolo 25, paragrafo 2, lettera b), del regolamento OCM)

La norma proposta per l’estensione deve osservare le norme di concorrenza di cui al capo V del regolamento OCM. L’articolo 40 del regolamento OCM stabilisce il principio generale secondo il quale le norme di concorrenza UE si applicano agli accordi, alle decisioni e alle pratiche relativi alla produzione e alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Per ulteriori informazioni sul rispetto di queste norme e sulle deroghe alla loro applicazione, si rimanda al paragrafo 3.1.6 della parte I sul riconoscimento delle organizzazioni professionali.

Se le norme da estendere contengono pratiche normalmente vietate dall’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, la loro estensione può essere autorizzata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni per derogare all’applicazione delle norme di concorrenza di cui all’articolo 41 del regolamento OCM.

Il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 41 deve essere verificato nel contesto della norma **estesa ai non aderenti**. Inoltre, la norma stessa approvata all’interno di un’OP deve rispettare le norme di concorrenza, anche prima di essere estesa ai non aderenti.

Per poter beneficiare di un’eccezione all’applicazione delle norme di concorrenza ai sensi dell’articolo 41, la norma da estendere deve:

- a) risultare necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE;
- b) non prevedere l’obbligo di praticare un prezzo determinato;
- c) non determinare alcuna forma di compartimentazione dei mercati all’interno dell’Unione;
- d) non escludere la concorrenza; e
- e) non eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

Le pratiche che, ad esempio, fissano i prezzi, escludono la concorrenza o determinano la compartimentazione dei mercati non sono accettabili in nessun caso.

Queste condizioni sono cumulative. Ciò significa che devono essere tutte soddisfatte. La verifica del rispetto delle singole condizioni è illustrata di seguito (dal paragrafo 3.1.5.1 al paragrafo 3.1.5.5).

3.1.5.1. L'estensione delle norme è necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE (articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM)

Secondo costante giurisprudenza, qualsiasi eccezione all'applicazione delle norme generali in materia di concorrenza ai sensi dell'articolo 41 del regolamento OCM va interpretata restrittivamente¹⁹ e deve essere limitata ai casi in cui l'accordo, la decisione o la pratica favorisca il conseguimento di tutti gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE²⁰. In caso di conflitti tra i diversi obiettivi dell'articolo 39 TFUE, o qualora non tutti questi obiettivi possano essere pienamente conseguiti nello stesso momento, dovrebbe essere quantomeno possibile conciliarli e garantire che il perseguimento di un obiettivo non vada a detrimento di un altro obiettivo²¹.

I tribunali europei hanno altresì confermato che una delle opzioni affinché gli accordi, le decisioni e le pratiche siano esclusi dall'applicazione delle norme di concorrenza è che risultino **necessari** per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE²². Questo principio si riflette anche nell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM. Pertanto, tutti e cinque gli obiettivi dell'articolo 39 TFUE devono essere considerati e analizzati separatamente. L'accordo, la decisione o la pratica in questione devono essere valutati rispetto a ciascun obiettivo.

La valutazione deve portare alla conclusione che la norma dell'OP è necessaria per:

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera.

Alla luce della PCP, la spiegazione deve illustrare in particolare il motivo per cui l'estensione delle norme è necessaria per garantire la sostenibilità ambientale e socioeconomica delle attività di pesca e di acquacoltura (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento PCP²³).

Articolo 39, paragrafo 1, lettera b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura.

In base alla PCP, la notifica deve quindi spiegare il motivo per cui l'estensione delle norme è necessaria per "assicurare un tenore di vita equo alla comunità della pesca (o dell'acquacoltura), grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nella pesca (o nell'acquacoltura)".

Articolo 39, paragrafo 1, lettera c) stabilizzare i mercati.

¹⁹ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 1995, *Oude Luttikhuis*, C-399/93, ECLI:EU:C:1995:434, pag. 23 e seguenti.

²⁰ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 1975, *Frubo/Commissione*, 71/74, ECLI:EU:C:1975:61, pagg. 22-27.

²¹ Cfr. la sentenza del Tribunale del 14 maggio 1997, cause riunite T-70/92 e T-71/92, ECLI:EU:T:1997:69, pag. 153.

²² Cfr. la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2006, *FNCVB/Commissione*, cause riunite T-217/03 e T-245/03, ECLI:EU:T:2006:391, pag. 199. Il concetto di necessità è stato introdotto per la prima volta dal regolamento (CEE) n. 26 del Consiglio relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 30 del 20.4.1962, pag. 993).

²³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22); cfr. la nota 4 per il riferimento bibliografico completo.

Articolo 39, paragrafo 1, lettera d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

Tenuto conto delle specificità della PCP, la notifica deve indicare il motivo per cui l'estensione delle norme è necessaria per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse al fine di assicurare la disponibilità dell'approvvigionamento alimentare nel lungo termine (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento PCP).

Articolo 39, paragrafo 1, lettera e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Verifica di questa condizione:

Una spiegazione del motivo per cui l'estensione di una norma sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE deve essere inclusa nella notifica. L'analisi deve indicare che in assenza di tale estensione sarebbe impossibile conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. L'analisi deve esaminare ciascun obiettivo individualmente. Per gli obiettivi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a), b) e d), la spiegazione deve essere incentrata sugli aspetti evidenziati sopra. Nel caso dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), la notifica deve spiegare la necessità dell'estensione delle norme, evidenziando ad esempio il rischio di fluttuazioni nei mercati in assenza dell'estensione. Riguardo all'articolo 39, paragrafo 1, lettera e), la notifica deve illustrare come l'estensione delle norme contribuirà alla stabilità dei prezzi per il consumatore finale (allegato III, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.1.5.2. L'estensione delle norme non prevede l'obbligo di praticare un prezzo determinato (articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM)

In nessun caso una norma adottata da un'OP può essere estesa se comporta l'applicazione di un prezzo determinato.

Verifica di questa condizione:

La notifica deve confermare che la norma da estendere riguarda soltanto gli aspetti previsti dalla notifica (ad es. i limiti di volume/taglia degli sbarchi per le norme dell'OP) e non prevede l'obbligo di praticare un determinato prezzo (fissazione dei prezzi) (allegato III, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013).

3.1.5.3. L'estensione delle norme non determina alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione (articolo 41, paragrafo 1, lettera c), del regolamento OCM)

La compartimentazione dei mercati si riferisce a pratiche volte a restringere, direttamente o indirettamente, il territorio in cui si è autorizzati a vendere o il gruppo/tipo di clienti ai quali si è autorizzati a vendere. I produttori devono essere lasciati liberi di decidere dove e a chi vendere i loro prodotti.

Verifica di questa condizione:

La notifica deve confermare che la norma da estendere non determina alcuna forma di compartimentazione dei mercati. In particolare, deve indicare che la norma non limiterà la libertà di vendita dei produttori, sia in termini di mercato geografico che di gruppo/tipo di potenziali acquirenti.

L'analisi deve anche indicare che gli acquirenti resteranno liberi di scegliere dove e da chi acquistare una volta attuata l'estensione delle norme (allegato III, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione). Per indicazioni sulla definizione del mercato pertinente, si rimanda al paragrafo 3.1.5.5.

3.1.5.4. L'estensione delle norme non esclude la concorrenza (articolo 41, paragrafo 1, lettera d), del regolamento OCM)

Questa condizione è intesa a garantire che l'estensione delle norme non vada al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi della PCP e dell'OCM e non abbia effetti negativi sulla concorrenza e quindi sul funzionamento del mercato interno. Questa condizione tutela la concorrenza tra i produttori e i processi concorrenziali.

3.1.5.5. L'estensione delle norme non elimina la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione (articolo 41, paragrafo 1, lettera e), del regolamento OCM)

Questa condizione è complementare a quella precedente, ma è incentrata sul prodotto specifico interessato dall'estensione delle norme proposta. Essa prevede che l'estensione delle norme non debba eliminare la concorrenza per il prodotto in questione.

Queste due condizioni devono essere valutate insieme con riguardo alla concorrenza effettiva o potenziale²⁴. L'analisi deve pertanto verificare se esistono barriere/limitazioni al mercato del prodotto o al mercato geografico che potrebbero interessare concorrenti effettivi o potenziali. La verifica del rispetto di queste condizioni deve essere effettuata caso per caso, considerando gli aspetti specifici del prodotto e del mercato geografico rilevanti.

Verifica delle condizioni 3.1.5.4 e 3.1.5.5:

La notifica deve valutare le condizioni 3.1.5.4 e 3.1.5.5. A tal fine, la notifica deve stabilire il mercato rilevante sulla base di due aspetti: i) il **mercato del prodotto** rilevante e ii) il **mercato geografico** rilevante.

i) Per quanto riguarda il mercato del prodotto rilevante, la notifica deve indicare la sostituibilità con altri prodotti. L'identificazione di questi prodotti dovrebbe avvenire sulla base, ad esempio, di caratteristiche simili, del prezzo, dell'utilizzo o della percezione dei consumatori.

ii) Per quanto riguarda il mercato geografico rilevante, la notifica deve identificare il territorio nel quale le condizioni di concorrenza sono omogenee. A tal fine, la notifica deve valutare gli aspetti seguenti:

- Le forniture e gli acquisti possono essere diretti verso altre zone senza limitazione o senza incorrere in oneri particolarmente gravosi?

²⁴ La nozione di concorrenza potenziale si riferisce a imprese che non sono ancora in concorrenza tra loro all'interno del mercato rilevante. Indicazioni su come valutare la concorrenza potenziale figurano nella comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (97/C 372/03).

- La domanda è limitata ai prodotti locali oppure copre prodotti di un determinato Stato membro o anche prodotti importati? I dati sulle importazioni dei prodotti da paesi extra UE e da altri paesi dell'UE e le informazioni sulle vendite all'interno dello Stato membro interessato sono utili indicatori.

In base a questi aspetti, l'analisi dovrebbe mostrare che l'estensione delle norme non esclude la concorrenza e non incide su una parte sostanziale di un dato mercato. Per verificare il rispetto della condizione 3.1.5.5, si dovrebbe tenere conto soltanto del mercato geografico perché viene considerato soltanto il prodotto specifico interessato dall'estensione (e non tutti i prodotti sostituibili come per la condizione 3.1.5.4) (allegato III, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

Indicazioni sulla valutazione di questi aspetti figurano nella comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (97/C 372/03) e nella comunicazione della Commissione relativa alle linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato (2004/C 101/08)²⁵.

3.1.6. Libero scambio (articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM)

L'estensione di una norma adottata all'interno di un'OP non deve creare una barriera agli scambi. Questa condizione deve essere esaminata alla luce dei possibili effetti transfrontalieri di un'estensione delle norme. Il concetto di commercio non è limitato agli scambi tradizionali di beni e servizi a livello transfrontaliero, ma copre tutta l'attività economica transfrontaliera, incluso lo stabilimento.

Inoltre, sulla base di una giurisprudenza consolidata, il concetto di "commercio" comprende anche i casi nei quali gli accordi e le pratiche pregiudicano la struttura della concorrenza nel mercato. Un'estensione delle norme non deve quindi eliminare o minacciare di eliminare un concorrente che eserciti la propria attività all'interno o al di fuori dell'Unione, perché ciò pregiudicherebbe le attività economiche svolte nel mercato interno o nell'ambito degli scambi con i paesi terzi.

Verifica di questa condizione:

Nella notifica della norma da estendere deve figurare una spiegazione del fatto che la norma non incide negativamente sul libero scambio di beni, servizi o altre attività transfrontaliere. In particolare, l'analisi deve indicare che l'estensione delle norme non limita gli scambi transfrontalieri del prodotto interessato dalla norma. L'analisi deve esaminare non soltanto il mercato interno dell'UE (cfr. le linee direttrici indicate di seguito), ma verificare eventuali effetti negativi sugli scambi con i paesi terzi (allegato III, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

Indicazioni riguardanti la valutazione di questo aspetto figurano in particolare nella comunicazione della Commissione relativa alle linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (2004/C 101/07)²⁶.

²⁵ [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=IT)
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427\(07\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427(07)&from=IT)

²⁶ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427%2806%29&from=IT>

3.1.7. Conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE (articolo 25, paragrafo 2, lettera d), del regolamento OCM)

L'estensione di una norma adottata da un'OP non deve compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE. Questo articolo stabilisce gli obiettivi generali della PCP. Una norma può quindi essere estesa solo se è in linea con gli obiettivi dell'OCM e della PCP.

Verifica di questa condizione:

Nella notifica della norma da estendere deve figurare una spiegazione di come la norma contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'OCM/della PCP. La spiegazione deve indicare che la norma non è in conflitto con la PCP e che quindi non compromette il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE (allegato III, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.1.8. Durata limitata (articolo 22, paragrafo 4, del regolamento OCM)

L'estensione della norma deve avere un limite temporale. Una norma adottata da un'OP deve essere estesa ai non aderenti per almeno 60 giorni e per un periodo non superiore ai 12 mesi.

Verifica di questa condizione:

Nella notifica della norma da estendere deve figurare anche il periodo di applicazione. La notifica deve inoltre includere la data di entrata in vigore della norma (allegato III, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.2. Condizioni per l'estensione delle norme adottate all'interno delle organizzazioni interprofessionali

3.2.1. Origine della richiesta (articolo 23, paragrafo 1, del regolamento OCM)

Cfr. il paragrafo 3.1.1.

3.2.2. Rappresentatività (articolo 23, paragrafo 1, del regolamento OCM)

Nell'anno precedente la richiesta di estensione, l'OI deve rappresentare almeno:

- il 65% della produzione e il 65% della trasformazione, o
- il 65% della trasformazione e il 65% della commercializzazione, o
- il 65% della produzione e il 65% della commercializzazione

del prodotto interessato dalla norma nella zona proposta di applicazione della norma.

Soltanto i criteri elencati all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, possono essere utilizzati per calcolare la rappresentatività.

Verifica di questa condizione:

Tutte le informazioni richieste per dimostrare la rappresentatività di un'OI devono essere incluse nella notifica della norma da estendere (allegato III, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.2.3. Misure (articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM)

La norma di cui è proposta l'estensione deve riguardare una delle misure seguenti, enunciate all'articolo 13 del regolamento OCM:

- redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'UE (articolo 13, lettera a), del regolamento OCM);
- promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'UE in modo non discriminatorio (articolo 13, lettera b), del regolamento OCM);
- definire norme più restrittive sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura rispetto a quelle dell'UE/nazionali (articolo 13, lettera c), del regolamento OCM);
- migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato e svolgere attività di formazione (articolo 13, lettera d), del regolamento OCM);
- realizzare ricerche e studi di mercato e sviluppare tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato (articolo 13, lettera e), del regolamento OCM);
- fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per garantire un'offerta sostenibile corrispondente alle esigenze di mercato (articolo 13, lettera f), del regolamento OCM);
- promuovere le specie ittiche sostenibili, con un buon valore nutritivo e di cui non si fa ampio consumo (articolo 13, lettera g), del regolamento OCM).

Queste misure devono essere esaminate nell'ambito degli obiettivi delle OI. Tali misure devono quindi portare al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12 del regolamento OCM e contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali della PCP e dell'OCM.

Verifica di questa condizione:

La norma, nonché la misura interessata che può essere attuata dall'OI, deve essere inclusa nella notifica della norma da estendere. Occorre spiegare anche il collegamento tra la misura e gli obiettivi perseguiti dalle OI (allegato III, lettere c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.2.4. Danni potenziali ad altri operatori (articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM)

La norma che l'OI propone di estendere ai non aderenti non deve arrecare danni ad altri operatori nello Stato membro interessato o nell'Unione.

La norma di cui è proposta l'estensione da parte di un'OI deve essere valutata in relazione a pratiche di mercato eque e nel contesto più ampio del mercato interno dell'UE. La norma deve quindi essere in linea con i principi della condotta commerciale corretta, della buona fede e della lealtà. Le OI possono chiedere che una norma sia resa vincolante per i non aderenti soltanto se tale norma non altera il funzionamento del mercato e non arreca danni ad altri operatori.

Verifica di questa condizione:

Nella notifica della norma da estendere deve figurare un'analisi da cui risulti che la norma non arreca danni agli operatori nella catena di approvvigionamento. L'analisi deve includere non solo la catena di approvvigionamento nazionale, ma anche i potenziali effetti negativi sugli operatori di altri Stati membri. L'analisi deve quindi anche coprire i flussi commerciali intra-UE (allegato III, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.2.5. Rispetto delle norme di concorrenza (articolo 25, paragrafo 2, lettera b), del regolamento OCM)

Per una spiegazione generale dell'applicazione delle norme UE in materia di concorrenza si rimanda al paragrafo 3.1.5. La proposta di un'OI di estendere una norma ai non aderenti può essere esonerata dall'applicazione delle norme di concorrenza se:

- a) risulta necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
- b) non prevede l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
- c) non determina alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
- d) non applica agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una situazione di svantaggio competitivo;
- e) non elimina la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione;
- f) non introduce limiti alla concorrenza che non siano indispensabili al conseguimento degli obiettivi della PCP.

Queste condizioni sono cumulative. Ciò significa che devono essere tutte rispettate. La verifica del rispetto delle singole condizioni è illustrata di seguito (dal paragrafo 3.2.5.1 al paragrafo 3.2.5.6).

3.2.5.1. L'estensione delle norme risulta necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE (articolo 41, paragrafo 2, lettera a), del regolamento OCM)

Cfr. il paragrafo 3.1.5.1.

3.2.5.2. L'estensione delle norme non prevede l'obbligo di praticare un prezzo determinato (articolo 41, paragrafo 2, lettera b), del regolamento OCM)

Cfr. il paragrafo 3.1.5.2.

3.2.5.3. L'estensione delle norme non determina alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione (articolo 41, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM)

Cfr. il paragrafo 3.1.5.3.

3.2.5.4. L'estensione delle norme non applica agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in talo modo in una situazione di svantaggio competitivo (articolo 41, paragrafo 2, lettera d), del regolamento OCM)

Un'estensione delle norme non deve comportare discriminazioni anticoncorrenziali.

Questa condizione va esaminata alla luce della relazione verticale che intercorre tra gli aderenti dell'OI e sancisce il principio in base al quale un'estensione delle norme non deve portare all'applicazione di condizioni diverse che porrebbero i partner commerciali in una situazione di svantaggio competitivo, compromettendo in tal modo il buon funzionamento del mercato interno. Ad esempio, eventuali differenze nei prezzi applicati ai partner commerciali devono essere giustificabili sulla base di fatti oggettivi (ad es. differenze nei costi di spedizione); in caso contrario, sarebbero ritenute in contrasto con le norme UE in materia di concorrenza.

Verifica di questa condizione:

La notifica deve confermare che la norma da estendere ai non aderenti riguarda esclusivamente gli aspetti interessati e non opera discriminazioni tra i partner commerciali, ponendoli in una situazione di svantaggio competitivo. In particolare, la notifica deve indicare che l'estensione della norma approvata da un'OI non avrà pregiudicherà la competitività di altri partner commerciali (allegato III, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

3.2.5.5. L'estensione delle norme non elimina la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione (articolo 41, paragrafo 2, lettera e), del regolamento OCM)

Cfr. il paragrafo 3.1.5.5.

3.2.5.6. L'estensione delle norme non introduce limiti alla concorrenza che non siano indispensabili al conseguimento degli obiettivi della PCP (articolo 41, paragrafo 2, lettera f), del regolamento OCM)

Per analogia si rimanda al paragrafo 3.1.5.4. dove figurano indicazioni su come verificare il rispetto di questa condizione. La verifica viene effettuata ricorrendo alla stessa procedura prevista per le OP, ma l'onere della prova per le OI è maggiore, perché un'OI è tenuta a dimostrare che qualsiasi restrizione della concorrenza introdotta dai suoi accordi, dalle sue decisioni e dalle sue pratiche è indispensabile al conseguimento degli obiettivi della PCP.

Verifica delle condizioni 3.2.5.5 e 3.2.5.6:

Si rimanda alla descrizione riportata ai paragrafi 3.1.5.5 e 3.1.5.4. Le condizioni applicabili alle OP si applicano anche alle OI, anche se in ordine inverso.

3.2.6. Libero scambio (articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM)

Cfr. il paragrafo 3.1.6.

3.2.7. Conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE (articolo 25, paragrafo 2, lettera d), del regolamento OCM)

Cfr. il paragrafo 3.1.7.

3.2.8. Durata limitata (articolo 23, paragrafo 2, del regolamento OCM)

L'estensione della norma deve avere un limite temporale. Una norma proposta da un'OI non può essere estesa ai non aderenti per oltre 3 anni.

Verifica di questa condizione:

Il periodo di applicazione deve figurare nella notifica della norma da estendere. La notifica deve anche includere la data di entrata in vigore della norma (allegato III, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

4. Procedura

Termine per la notifica alla Commissione

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione la loro intenzione di rendere vincolante per i non aderenti una norma adottata da un'OP/un'OI almeno due mesi prima dell'entrata in vigore prevista (articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione).

Per consentire alla Commissione di verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento OCM, la notifica deve includere tutte le informazioni e le prove necessarie per tale valutazione. In caso contrario, la Commissione non potrà valutare la domanda dello Stato membro e dovrà rinviarli chiedendo le informazioni supplementari necessarie per effettuare la valutazione.

Formato della notifica

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione stabilisce il formato che gli Stati membri devono seguire quando notificano alla Commissione l'intenzione di estendere le norme.

Adozione della decisione da parte della Commissione

Al ricevimento di una notifica da parte di uno Stato membro (cfr. il precedente paragrafo riguardo al termine per la notifica), la Commissione deve adottare una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme. La Commissione deve informare lo Stato membro della propria decisione entro un mese dalla notifica. Se la Commissione non adotta una decisione entro questo termine, si presume che essa abbia autorizzato l'estensione delle norme.

Modifica

Quando la Commissione ha autorizzato un'estensione delle norme, gli Stati membri possono modificare la norma estesa. Qualsiasi modifica deve essere notificata alla Commissione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione.

Questa notifica deve consentire alla Commissione di verificare che l'estensione delle norme modificate rispetti le condizioni previste dal regolamento OCM (cfr. il paragrafo precedente relativo al termine per la notifica).

Rinnovo

Se uno Stato membro intende rinnovare un'estensione delle norme in vigore, deve notificare tale intenzione alla Commissione almeno un mese prima della scadenza dell'estensione. Dal ricevimento della notifica, la Commissione disporrà di un mese per autorizzare il rinnovo dell'estensione delle norme od opporvisi. Se la Commissione non adotta una decisione entro tale periodo, si presume che il rinnovo sia stato autorizzato.

Lo Stato membro che desidera rinnovare un'estensione esistente delle norme deve seguire la procedura di notifica stabilita all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione. La notifica deve consentire alla Commissione di verificare che l'estensione delle norme da rinnovare rispetti le condizioni stabilite dal regolamento OCM (cfr. il precedente paragrafo sul termine per la notifica).

Revoca

La Commissione può effettuare controlli per verificare che un'estensione delle norme autorizzata rispetti le condizioni per l'autorizzazione. Nel caso in cui si accerti che un'estensione delle norme non rispetta i requisiti di cui agli articoli 22, 23 e 25 del regolamento OCM, la Commissione può revocare l'autorizzazione e informare lo Stato membro di tale revoca (articolo 26 del regolamento OCM).

Allegato II.I – Sintesi delle informazioni che devono figurare nella notifica di un'estensione delle norme adottate da un'organizzazione di produttori sulla base del formato indicato nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione

- a) **Nome e indirizzo postale dell'organizzazione di produttori in causa.**
- b) **Tutte le informazioni necessarie per dimostrare che l'organizzazione di produttori è rappresentativa a norma dell'articolo 22, paragrafi 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013.**
- c) **Le norme da estendere.**
- d) **La giustificazione dell'estensione delle norme, suffragata da adeguati dati e altre informazioni pertinenti.**
- La richiesta di estensione delle norme da parte dell'OP.
 - La data del riconoscimento dell'OP.
 - Il riferimento alla misura interessata che può essere attuata dall'OP e la spiegazione del collegamento tra la misura e gli obiettivi delle OP.
 - Il rispetto delle norme di concorrenza e, nel caso di deroghe all'applicazione di queste norme, la prova di quanto segue:
 - necessità dell'estensione delle norme per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
 - verifica che l'estensione delle norme non preveda l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
 - verifica che l'estensione delle norme non determini alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
 - analisi che dimostri che l'estensione delle norme non esclude la concorrenza;
 - analisi che dimostri che l'estensione delle norme non elimina la concorrenza per una parte sostanziale del prodotto in questione.
 - Spiegazione del fatto che la norma non incide negativamente sul libero scambio.
 - Spiegazione del fatto che la norma non pregiudica il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.
- e) **La zona o le zone in cui si prevede di rendere le norme vincolanti.**
La zona o le zone in cui l'OP è rappresentativa.
- f) **Il periodo di applicazione dell'estensione delle norme.**
Durata dell'estensione delle norme (tra 60 giorni e 12 mesi).
- g) **La data di entrata in vigore.**
Data a partire dalla quale la norma si applicherà anche ai non aderenti all'OP (può essere indicata come numero di giorni dalla pubblicazione (o equivalente) della decisione dello Stato membro).

Allegato II.II – Sintesi delle informazioni che devono figurare nella notifica di un'estensione delle norme adottate da un'organizzazione interprofessionale sulla base del formato indicato nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione

- a) **Nome e indirizzo postale dell'organizzazione interprofessionale in causa.**
- b) **Tutte le informazioni necessarie per dimostrare che l'organizzazione interprofessionale è rappresentativa a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1379/2013.**
- c) **Norme da estendere.**
- d) **La giustificazione dell'estensione delle norme, suffragata da adeguati dati e altre informazioni pertinenti.**
- La richiesta di estensione delle norme da parte dell'OI.
 - Il riferimento alla misura interessata che può essere attuata dall'OI e la spiegazione del collegamento tra la misura e gli obiettivi delle OI.
 - Analisi da cui risulti che la norma non incide negativamente sugli operatori della catena di approvvigionamento a livello nazionale o di UE.
 - Il rispetto delle norme di concorrenza e, nel caso di deroghe all'applicazione di queste norme, la prova di quanto segue:
 - necessità dell'estensione delle norme per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
 - verifica che l'estensione delle norme non preveda l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
 - verifica che l'estensione delle norme non determini alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
 - analisi indicante che la norma non applica agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una situazione di svantaggio competitivo;
 - analisi indicante che l'estensione della norma non introduce limiti alla concorrenza che non siano indispensabili al conseguimento degli obiettivi della PCP;
 - analisi indicante che l'estensione delle norme non elimina la concorrenza per una parte sostanziale del prodotto in questione.
 - Spiegazione del fatto che la norma non incide negativamente sul libero scambio.
 - Spiegazione del fatto che la norma non pregiudica il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.
- e) **La zona o le zone in cui si prevede di rendere le norme vincolanti.**
La zona o le zone in cui l'OI è rappresentativa.
- f) **Periodo di applicazione dell'estensione delle norme.**
Durata dell'estensione delle norme (massimo 3 anni).
- g) **Data di entrata in vigore.**
Data a partire dalla quale la norma si applicherà anche ai non aderenti all'OI (può essere indicata come numero di giorni dalla pubblicazione (o equivalente) della decisione dello Stato membro).